



REPUBBLICA ITALIANA

141/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott. Massimo LASALVIA

Presidente

Dott. Natale LONGO

Consigliere

Dott. Aurelio LAINO

Consigliere

Dott. Roberto RIZZI

Consigliere relatore

Dott.ssa Stefania PETRUCCI

Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di pensioni, iscritto al n. 62294 del registro di segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia n. 119/2024, depositata il 31/5/2024;

proposto da:

omissis, nato a *omissis* il *omissis*, c.f. *omissis*, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Bonaiuti (c.f. BNTPLA66B05C745M – pec paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org), presso lo studio del quale in Roma, via Riccardo Grazioli Lante, n. 16, è elettivamente domiciliato;

contro:

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t.,

		domiciliato in Roma, viale dell'Esercito, n. 178-186, P.E.C.	
		previmil@postacert.difesa.it. nonché presso l'Avvocatura Distrettuale	
		dello Stato di Bari, via Melo, n. 97 e presso l'Avvocatura Generale	
		dello Stato di Roma, via dei Portoghesi 12;	
		VISTO l'atto di appello.	
		VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
		UDITI , nell'udienza del 7/5/2026, svolta con l'assistenza del segretario	
		dott.ssa. Rita Maria Dina Cerroni, il relatore, cons. Roberto Rizzi, l'avv.	
		Massimo Silvestri, in sostituzione dell'avv. Paolo Bonaiuti, in rappresentanza	
		dell'appellante <i>omissis</i> , e la dott.ssa Marina Propersi, in rappresentanza del	
		Ministero della difesa.	
		Svolgimento del processo	
		Con la sentenza n. 119/2024, depositata il 31/5/2024, la Sezione	
		giurisdizionale regionale per la Puglia rigettava il ricorso promosso da <i>omissis</i>	
		, ex militare di leva nella Marina Militare (collocato in congedo per riforma in	
		data 12/3/1993, dopo aver svolto un periodo di servizio – come serpante e	
		lavagamelle - a bordo della Nave San Marco durato circa otto mesi - dal	
		16/4/1992 al 5/12/1992 – con lunghi e ripetuti intervalli causati da	
		convalescenza) avverso il decreto del Ministero della difesa n. 5 del 4/2/2019	
		con il quale era stata ritenuta non dipendente da causa di servizio l'infermità	
		<i>“Esiti algici ricorrenti di pregressa parotite destra, con dilatazione dotto di</i>	
		<i>Stenone e tumefazione ghiandolare”</i> .	
		A tale conclusione il primo giudice perveniva rilevando che:	
		- la mera coincidenza cronologica tra attività prestata e insorgenza della	
		patologia non era, di per sé sola, idonea ad integrare, sotto il profilo	
		2	

		probatorio la dipendenza da causa di servizio;	
	-	sia dagli atti versati in giudizio che dalla relazione peritale di parte non	
		emergeva alcun fatto specifico e concreto al quale ricondurre	
		causalmente al servizio prestato l'insorgenza della lamentata	
		infermità; il servizio di leva non aveva comportato disagi ulteriori	
		rispetto a quelli comunemente richiesti;	
	-	era documentato che l'ex militare nell'infanzia aveva contratto anche	
		la "parotite epidemica" (patologia che lo stesso consulente di parte	
		aveva ritenuto recidivante e con un "quadro clinico caratterizzato da	
		periodiche infiammazioni e rigonfiamenti"), e non risultavano	
		riscontri di episodi epidemici di parotite a carico di altro personale	
		militare nel periodo di imbarco del ricorrente.	
		Avverso tale decisione il <i>omissis</i> proponeva articolato appello, i cui capi di	
		impugnazione sono di seguito riportati sinteticamente.	
		Con il primo motivo (<i>"Violazione di legge consistente in mancata, falsa ed</i>	
		<i>errata applicazione degli artt. 97 e 166 del codice di giustizia contabile.</i>	
		<i>Violazione di legge consistente in mancata, falsa ed errata applicazione degli</i>	
		<i>artt. 64 e segg. legge 1092/73 e art. 4 L. 9/1980. Riduzione del diritto di difesa.</i>	
		<i>Violazione del diritto alla difesa ex art. 24 costituzione. Violazione del regime</i>	
		<i>delle prove e motivazione apparente. Violazione del principio contenuto</i>	
		<i>nell'ordinanza n. 84/2003 della Corte Costituzionale")</i> si doleva del fatto che	
		il primo giudice, al fine di supplire alla carenza di elementi di valutazione che	
		avrebbero dovuto essere attinti dalla C.T.U. che il ricorrente aveva chiesto di	
		espletare, aveva svolto il ruolo di <i>peritus peritorum</i> , ricorrendo a ipotesi	
		argomentative, che mal si conciliano con l'esigenza di un'elaborazione	

		condotta secondo canoni tecnici.	
		Con il secondo motivo (« <i>Violazione di legge consistente in mancata, falsa ed</i>	
		<i>errata applicazione degli artt. 64 e segg. legge 1092/73, difetto di istruttoria,</i>	
		<i>mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria.</i>	
		<i>Contraddittorietà interna ed esterna. Vizio della procedura. Vizio nei</i>	
		<i>presupposti. Violazione del principio di governo delle prove ex artt. 164 e 165</i>	
		<i>codice di giustizia contabile. Error in procedendo. Violazione art. 2728 cod.</i>	
		<i>civ. in ordine alle presunzioni legali. Illogicità, infondatezza, nullità della</i>	
		<i>motivazione della sentenza nella parte in cui non ritiene sussistente la causa</i>	
		<i>di servizio. Errata applicazione del criterio “del più probabile che non”»)</i>	
		censurava la violazione principio del "più probabile che non" nella valutazione	
		della sussistenza del nesso eziologico tra la malattia diagnosticata e le sue	
		cause prodromiche.	
		Chiedeva, conclusivamente, « <i>Piaccia all'Ecc.ma Corte dei Conti, Sezione</i>	
		<i>Giurisdizionale Centrale di Appello, contrariis reiectis, ritenuta</i>	
		<i>l'ammissibilità dell'appello, accoglierlo per i motivi tutti dedotti in narrativa</i>	
		<i>e per l'effetto, previa istruzione della domanda ex art. 197, 2° comma del</i>	
		<i>Codice di Giustizia Contabile, riconoscere il diritto vantato dall'odierno</i>	
		<i>appellante in prime cure o in subordine rimettere gli atti al primo giudice ai</i>	
		<i>sensi dell'art. 170, 4° comma del Codice di Giustizia Contabile».</i>	
		In data 6/5/2026, si costituiva il Ministero della Difesa chiedendo che	
		l'appello fosse dichiarato inammissibile siccome vertente su questioni di fatto	
		o comunque rigettato perché infondato.	
		All'udienza del 7/52026, il difensore della parte appellante ribadiva le	
		conclusioni rassegnate in atti, svolgendone i motivi.	
		4	

	La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	Motivi della decisione	
	1. In via preliminare, deve essere rilevata l'estrema prossimità del gravame	
	alla soglia della inammissibilità per violazione del principio di sinteticità,	
	sancito dall'articolo 5 c.g.c., a sua volta integrante violazione dell'obbligo di	
	specificità dei motivi d'appello di cui all'art. 190, comma 2, c.g.c.	
	L'innovativa disposizione di cui al richiamato articolo 5 ("Dovere di	
	motivazione e sinteticità degli atti"), prevede, infatti, che <i>«1. Ogni</i>	
	<i>provvedimento decisorio del giudice e ogni provvedimento del pubblico</i>	
	<i>ministero sono motivati.</i>	
	<i>2. Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara</i>	
	<i>e sintetica».</i>	
	L'obbligo di redazione degli atti processuali in modo "chiaro e sintetico" è	
	stato, quindi, espressamente imposto, attraverso detta disposizione, non solo	
	al giudice e al pubblico ministero, ma anche alle parti private.	
	Trattasi di principio generale di immediata applicazione nel processo	
	contabile sia di primo grado che d'appello.	
	L'introduzione del principio di sinteticità nel codice di giustizia contabile si	
	pone in linea di continuità con quanto previsto nel codice del processo	
	amministrativo (c.p.a.) del 2010 il cui articolo 3, comma 2, ha parimenti	
	collocato tra i principi generali quello di "sinteticità", sotto forma di dovere	
	sia delle parti che del giudice di redigere gli atti in maniera chiara e sintetica,	
	mentre il successivo articolo 26, comma 1, impone al giudice in sede di	
	liquidazione delle spese, di considerare, a tal fine, anche la violazione dei	
	principi di sinteticità e chiarezza.	
	5	

	Tale principio è stato, di recente, tipizzato anche nel codice di procedura civile	
	(con la c.d. riforma Cartabia: cfr. art. 121 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n.	
	149/2022, prevedendo che <i>«Tutti gli atti del processo sono redatti in modo</i>	
	<i>chiaro e sintetico»</i>).	
	Con il medesimo intervento di riforma è stato innovato anche l’art. 46 delle	
	disp. att. c.p.c., che ha previsto (comma 6) che il mancato rispetto dei limiti	
	fissati, fra cui quelli quantitativi, (definiti con d.m. 7/8/2023 n. 110) non	
	comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione	
	sulle spese del processo.	
	Peraltro, la Corte di cassazione, anteriormente a tale modifica normativa,	
	aveva affermato che la sinteticità <i>«esprime un principio generale del diritto</i>	
	<i>processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, in quanto</i>	
	<i>funzionale a garantire, per un verso, il principio di ragionevole durata del</i>	
	<i>processo, costituzionalizzato con la modifica dell'articolo 111 Cost., e, per</i>	
	<i>altro verso, il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra</i>	
	<i>queste ed il giudice. La smodata sovrabbondanza espositiva degli atti di parte,</i>	
	<i>infatti, non soltanto grava l'amministrazione della giustizia e le controparti</i>	
	<i>processuali di oneri superflui, ma, lungi dall'illuminare i temi del decidere,</i>	
	<i>avvolge gli stessi in una cortina che ne confonde i contorni e ne impedisce la</i>	
	<i>chiara intelligenza, risolvendosi, in definitiva, in un impedimento al pieno e</i>	
	<i>proficuo svolgimento del contraddittorio processuale»</i> (v. Cass. sent. n.	
	21297/2016).	
	Tanto che il mancato rispetto del canone della sinteticità e della chiarezza	
	espositiva è ritenuto pregiudicante il primario obiettivo del processo di	
	assicurare un'effettiva e celere tutela, in aderenza ai principi del giusto	
	6	

	processo di cui all'articolo 111, comma secondo, della Costituzione ed in	
	coerenza con l'articolo 6 CEDU.	
	Inoltre, l'esigenza della concisione travalica i confini dell'ordinamento	
	processuale italiano. L'art. 58 del Regolamento di procedura della Corte di	
	giustizia e del Tribunale dell'Unione europea affida alla Corte il compito di	
	stabilire la lunghezza massima degli atti processuali, conformandone i criteri	
	redazionali, la struttura, il lessico e la sintassi.	
	Le norme pratiche di esecuzione del Tribunale, adottate in sezione plenaria in	
	virtù dell'art. 243 del Regolamento di procedura e pubblicate nella Gazzetta	
	Ufficiale dell'UE il 12 agosto 2024 (in vigore dal 1° settembre 2024),	
	disciplinano analiticamente il principio di sinteticità (cfr. Punti 110, 112, 156,	
	160).	
	La chiarezza e la sinteticità espositiva rappresentano, quindi, <i>«l'adempimento</i>	
	<i>di un preciso dovere processuale»</i> (Cass. 22 giugno 2006, n. 19100, Cass. Sez.	
	Lav., sent. n. 17698/2014 e n. 17178/2014) e quand'anche il principio-dovere	
	non sia assistito da una specifica sanzione processuale <i>«cosicché</i>	
	<i>l'incontinenza espositiva - pur quando assuma, come nella specie, caratteri di</i>	
	<i>manifesta eccessività - non può determinare, di per se stessa, l'inammissibilità</i>	
	<i>del ricorso»</i> , pur tuttavia espone al rischio di una declaratoria	
	d'inammissibilità dell'impugnazione.	
	Detta violazione, infatti, rischia di pregiudicare la intelligibilità delle questioni	
	sottoposte all'esame della Corte, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di	
	causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e quindi, in definitiva,	
	ridondando nella violazione delle prescrizioni, queste sì assistite da una	
	sanzione testuale di inammissibilità, di cui ai nn. 3 e 4 dell'articolo 366 c.p.c.	
	7	

	(v. sent. n. 17698/14; di identico tenore Cass. nn. 24940/16, 22709/16,	
	22654/16, 21239/16, 20815/16, 18579/16, 17526/16, 9228/16, 34/16;	
	8245/2018).	
	Nell’ambito del processo contabile, non è prevista una specifica sanzione	
	processuale per la violazione del dovere di sinteticità.	
	Ciò, tuttavia, non rende l’art. 5 c.g.c. un enunciato dotato di una efficacia	
	meramente esortativa, esente da conseguenze per le eventuali condotte non	
	congruenti.	
	In realtà, la sinteticità è destinata a permeare ogni manifestazione processuale,	
	con una incidenza che risente, da un lato, della espressa qualificazione	
	dell’esigenza di concisione in termini di « <i>dovere</i> » per tutti i protagonisti del	
	processo e dall’altro, della collocazione topografica della previsione fra i	
	«principi generali» della giurisdizione contabile.	
	La valorizzazione di questi due concorrenti fattori porta a ritenere che la	
	disposizione contenuta nel secondo comma dell’articolo 5 c.g.c., integri uno	
	strumento, a carattere imperativo, di conformazione delle iniziative in ogni	
	segmento del processo e, al contempo, un fondamentale parametro di	
	valutazione delle condotte processuali.	
	In questa prospettiva, il canone della sinteticità e quello ancillare della	
	chiarezza si impongono come indici per esaminare il rispetto di vincoli	
	modali, posti all’esercizio delle prerogative processuali.	
	Con specifico riguardo alla fase dell’impugnazione, la straordinaria prolissità	
	delle argomentazioni può compromettere l’intelligibilità delle questioni,	
	rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse,	
	non diversamente dalla eccessiva stringatezza.	
	8	

	È indubitabile che per poter spiegare le ragioni di dissenso verso statuizioni	
	sfavorevoli occorre una quantità minima di contenuti argomentativi, idonea a	
	fornire una rappresentazione comprensibile di ciò che è avversato ed i motivi	
	che sorreggono il dissenso. Però, è altrettanto vero che l'impugnazione operata	
	con l'ostensione di una esageratamente sovrabbondante quantità di prolisse	
	argomentazioni è parimenti idonea a rendere le ragioni di fatto e di diritto	
	difficilmente percepibili.	
	In definitiva, la specificazione delle ragioni di gravame può essere ritenuta	
	carente tanto per un difetto, quanto per un eccesso di argomentazione.	
	Ne consegue che l'inosservanza del dovere di redigere gli atti processuali in	
	modo chiaro e sintetico può integrare l'assenza di "specificità" dei motivi di	
	impugnazione art. 190 c.g.c.	
	Le ragioni sulle quale si fonda l'impugnazione necessitano di una	
	«specificazione» che deve rappresentare il prodotto di un'accorta operazione	
	di filtraggio delle doglianze, attraverso il reticolo dei principi generali che	
	caratterizzano il processo, tra i quali devono essere annoverati quelli enunciati	
	dal più volte citato articolo 5 c.g.c.	
	Tanto premesso, nel caso di specie, la modalità espositiva adottata nella	
	redazione dell'impugnazione, articolata in 34 pagine, rispetto ad una sentenza	
	composta di sole 12 pagine, finisce quasi per impedire di cogliere le	
	problematiche della vicenda ed i profili avversati: l'impugnazione si articola	
	in una tortuosa commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze	
	istruttorie, riproduzione di parti di atti e documenti incorporati nell'atto,	
	porzioni di precedenti giurisprudenziali, talvolta risalenti, argomentazioni	
	presuntive di parte e frammenti di motivazione della sentenza di primo grado.	
	9	

	Con la conseguenza che tale modalità espositiva, anziché fornire una	
	rappresentazione completa dei fatti di causa, finisce per rendere estremamente	
	difficoltoso di cogliere le problematiche della vicenda.	
	In ogni caso, operando una valutazione estremamente indulgente del costruito	
	impugnatorio e valorizzando massimamente l'esigenza di giustizia sottesa	
	all'iniziativa, può escludersi che lo stesso ecceda macroscopicamente i limiti	
	del ragionevolmente consentito.	
	2. Ancora in via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza della eccezione,	
	sollevata oralmente in udienza, dal difensore della parte appellante, di	
	inammissibilità della memoria di costituzione del Ministero, parte appellata,	
	depositata il giorno precedente l'udienza di trattazione del giudizio (ossia in	
	data 6/5/2026) e, quindi, oltre il termine fissato (venti giorni prima	
	dell'udienza) nel decreto presidenziale di fissazione dell'udienza.	
	In proposito è sufficiente rilevare che il termine assegnato con il d.f.u. è di	
	natura meramente ordinatoria.	
	Ai sensi dell'art. 156 c.g.c. (applicabile anche per il giudizio di appello, in	
	forza del rinvio operato dall'art. 170, comma 3, c.g.c. alla disciplina contenuta	
	nei Capi I e II della Parte VI del medesimo c.g.c.) <i>«il convenuto deve</i>	
	<i>costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza (...) mediante deposito in</i>	
	<i>segreteria di una memoria difensiva, nella quale sono proposte, a pena di</i>	
	<i>decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili</i>	
	<i>d'ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale»</i> , prendendo posizione	
	<i>«in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti</i>	
	<i>affermati dal ricorrente a fondamento della domanda, proporre tutte le sue</i>	
	<i>difese in fatto e in diritto e indicare specificamente, a pena di decadenza, i</i>	
	10	

	<i>mezzi di prova dei quali intende avvalersi e in particolare i documenti, che</i>	
	<i>deve contestualmente depositare».</i>	
	In tale scenario, la tardiva costituzione può influire solo su specifiche facoltà	
	processuali, compromettendone l'esercizio (formulazione di eccezioni	
	processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, articolazione di domande in via	
	riconvenzionale), ma non vulnera né la costituzione del rapporto processuale	
	né preclude in radice l'esame delle argomentazioni difensive che sono state	
	non solertemente prospettate.	
	Tale architettura rimane immutata anche nella fase d'appello, nella quale le	
	specifiche, fisiologiche dinamiche limitano ulteriormente le iniziative da	
	compiere necessariamente con la solerzia imposta dal contenuto precettivo del	
	d.f.u.	
	Sicché, anche ove il termine per depositare la memoria di costituzione nel	
	giudizio di appello non fosse rispettato, la conseguenza non potrebbe essere	
	l'inammissibilità della memoria ma solo la preclusione all'introduzione di	
	questioni veicolabili attraverso il celere esercizio di prerogative difensive.	
	Al fine di salvaguardare la pienezza del contraddittorio, la parte che ritenga di	
	non aver avuto la possibilità di articolare adeguate difese per la tardiva	
	costituzione della controparte può richiedere un differimento della trattazione.	
	Tale opzione, però, nel caso di specie, non è stata richiesta.	
	3. L'appello è, comunque, inammissibile ai sensi dell'art. 170 c.g.c.	
	Le doglianze che l'appellante ha formulato per contestare lo sfavorevole esito	
	del giudizio primo grado, ancorché formalmente prospettate come	
	contestazione delle regole procedurali di valutazione delle prove e della	
	congruità della pertinente motivazione, in realtà, mirano a sollecitare una	
	11	

	rimeditazione della valutazione di non dipendenza da causa di servizio dalla	
	diagnosticata infermità, attraverso un diverso apprezzamento di questioni	
	fattuali.	
	In questa prospettiva, l'appello si palesa inammissibile.	
	L'art. 170 c.g.c. (applicabile ratione temporis alla vicenda, ai sensi dell'art. 2	
	delle Disposizioni transitorie del medesimo codice) prevede che <i>«Nei giudizi</i>	
	<i>in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto (...)»</i> .	
	Inoltre, qualifica, in maniera esplicita, come questioni di fatto (<i>«Costituiscono</i>	
	<i>questioni di fatto quelle relative [...]</i> »), implicitamente precludendo la	
	proponibilità di pertinenti motivi di gravame, quelle relative a dipendenza di	
	infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relativi alla	
	classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.	
	L'architettura del giudizio di appello in materia pensionistica che tale norma	
	delinea, peraltro in continuità con la previgente disciplina dettata dall'art. 1,	
	comma 5, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito con legge 14 gennaio	
	1994, n. 19, preclude la possibilità per il giudice del gravame di sindacare il	
	risultato della valutazione delle prove compiuta dal primo giudice,	
	consentendogli solo un sindacato esterno sulla regolarità del processo	
	valutativo degli elementi probatori nonché sull'intrinseca coerenza logica e	
	sulla congruità della motivazione che a quel risultato ha condotto.	
	In proposito, peraltro, le Sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza n.	
	10/QM/2000, del 24.10.2000, hanno chiarito che il vizio di difetto di	
	motivazione su questioni di fatto è deducibile solo ove la sentenza impugnata	
	manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente. Il	
	vizio di motivazione su questioni di fatto e su questioni medico-legali, quindi,	
	12	

	integra una violazione di legge soltanto quando si traduca nella mancanza	
	della motivazione, da intendersi quale radicale assenza della stessa, ovvero si	
	estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la <i>ratio decidendi</i>	
	(motivazione apparente), o fra loro logicamente inconciliabili o, comunque,	
	perplesse ed obiettivamente incomprensibili (Corte dei conti, Sez. app. Sicilia,	
	sent. n. 191 del 25.9.2018; Sez. III App., sent. n. 309 dell'1.8.2018; Sez. II	
	App., sent. n. 1200 del 22.11.2016, che richiama SS.RR. sent. 10/QM/2000).	
	Tali principi sono stati confermati dalla Corte costituzionale, che,	
	nell'ordinanza n. 84 del 2003, ha ribadito che “ragionevolmente il legislatore,	
	data la specificità della materia, ha limitato l'appello ai soli motivi di diritto”	
	ed ha, dunque, escluso il controllo della motivazione sotto il profilo della	
	sufficienza, ammettendo solo quello sull'esistenza, nei termini dell'assoluta	
	omissione o della mera apparenza, anche sotto il profilo della irriducibile	
	contraddittorietà e/o dell'illogicità manifesta (Corte dei conti, Sez. I App.,	
	sent. n.313 del 31.7.2018; Sez. I App., sent. n. 174 del 24.4.2018; Sez. II App.,	
	sent. n. 295 del 14.5.2018, n.378 del 4.11.2022; n.95 del 17.4.2023, n.162 del	
	13.6.2023; Cass. S.U., sent. n. 1988 del 22.9.2014).	
	Ciò posto, nella vicenda in esame deve escludersi sia che abbia avuto luogo	
	un difettoso impiego delle regole di maturazione del convincimento sia che	
	difetti una congrua motivazione addotta a sostegno della decisione.	
	Il primo giudice è pervenuto a negare la relazione di dipendenza dell'infermità	
	che aveva condotto al collocamento in congedo assoluto per riforma	
	dell'allora militare di leva sulla base di un percorso argomentativo logico e	
	motivato, basato, per un verso, su una condizione di sofferenza cronica	
	dell'apparato parotideo (condizione, peraltro, evidenziata dal consulente di	

	parte e documentata negli atti di causa) e, per altro verso, sull'assenza di	
	particolari eventi specifici legati al servizio in grado, quantomeno, di	
	ingenerare un'evoluzione ulteriormente patologica della ghiandola.	
	E ciò anche nella ipotizzata prospettiva del servizio come mera concausa della	
	diagnosticata malattia: infatti, ad opinione del primo giudice, per assurgere a	
	“concausa efficiente e determinante” il servizio avrebbero dovuto essere	
	connotato da fatti ed eventi, eccedenti le ordinarie condizioni operative,	
	gravosi, per intensità e durata, oltre la soglia degli ordinari disagi.	
	L'ex marò, invece, non aveva documentato, né specificato, la natura dei	
	particolari disagi e delle gravose attività cui sarebbe stato sottoposto,	
	rinviano a congetture e presunzioni, riferendosi in modo generico alle	
	ordinarie mansioni espletate, che, in assenza di documentati e precisati eventi,	
	non possono assurgere, anche solo in via concausale, a fattori determinanti	
	nell'insorgenza dell'infermità.	
	Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, l'esito del giudizio non è	
	stato il prodotto di una mera equazione: “...possibile ma non documentato	
	evento accaduto prima e al di fuori del servizio militare = non dipendenza...”	
	(pag. 23 dell'appello), quanto piuttosto il meditato risultato della approfondita	
	valutazione del corredo documentale di causa.	
	Peraltro, nessun effetto viziante può essere riconnesso alla mancata	
	effettuazione della CTU nonostante che l'espletamento della stessa fosse stato	
	espressamente richiesto nel corso del giudizio di primo grado.	
	La CTU, infatti, costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più	
	approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione	
	richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a	

	sopperire all'inerzia delle parti, onerate, in base al principio dispositivo che	
	connota il giudizio pensionistico, di fornire allegazioni a supporto delle	
	circostanze allegate.	
	In altri termini, non sussiste alcun obbligo per il Giudice di avvalersi di una	
	consulenza che fornisca ausilio dirimente e chiarificatore, tantomeno laddove	
	le evidenze documentali non ingenerino almeno perplessità o incertezza sotto	
	il profilo tecnico.	
	In definitiva, tenuto conto della peculiare conformazione impressa al giudizio	
	di appello in materia pensionistica dall'art. 170 c.g.c., il profilo della	
	dipendenza della diagnostica infermità non può essere ulteriormente valutato	
	dal giudice del gravame.	
	In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile.	
	La definizione del giudizio attraverso la decisione di una questione	
	pregiudiziale giustifica, ai sensi dell'art. 31 c.g.c. la compensazione integrale	
	delle spese.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello	
	definitivamente pronunciando, sull'appello, in materia di pensioni, iscritto al	
	n. 62294 del registro di segreteria, lo dichiara inammissibile	
	Spese compensate.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 maggio 2026.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Roberto Rizzi	Massimo Lasalvia
	15	

[illegible]